

Segnalazione per il Servizio Novità  
(a cura della dott.ssa Debora Tripiccione)

Sicurezza pubblica – Misure di prevenzione – Sorveglianza speciale - Revoca – Giudizio di persistente pericolosità sociale – Necessità - Presupposti – Elementi di valutazione.

La Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della revoca della misura di prevenzione personale, l'art. 11, d. lgs., n. 159 del 2011 richiede un complessivo scrutinio della persistente condizione di pericolosità sociale che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito, ed alle ulteriori emergenze processuali.

Sezione Prima, c.c. del 24/01/2017 (dep.26/04/2017), n. 19657, Presidente M. Vecchio, Estensore A. Centonze.